

L.R. 12/10/2016, n. 30 (Art. 5-bis)

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Calabria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea e sulla programmazione nazionale per le politiche di sviluppo e coesione.

Publicata nel B.U. Calabria 13 ottobre 2016, n. 100.

(...)

Art. 5-bis Ufficio di collegamento della Regione Calabria a Bruxelles (2).

In vigore dal 22 ottobre 2022

1. La Regione Calabria, al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale, si avvale del proprio ufficio di collegamento a Bruxelles. L'ufficio è funzionale alle attività poste in capo alle Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo regionale (FEASR), che se ne avvalgono per la cura delle relazioni con le Direzioni Generali di riferimento e con i relativi Servizi della Commissione. L'ufficio è, altresì, funzionale alla migliore attuazione delle politiche di cooperazione messe in atto dalla Regione nell'ambito delle misure di Cooperazione Territoriale Europea (CTE).

2. Al personale regionale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 è corrisposta una indennità forfettaria e omnicomprensiva, non pensionabile, destinata a sostenere le spese di soggiorno, di entità non superiore al 65 per cento di quelle corrisposte agli esperti nazionali distaccati presso l'Unione europea, di cui all'*articolo 32, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165* (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

3. Il dipartimento competente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, individua le risorse umane e le modalità organizzative per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti.

4. Al personale assegnato e in servizio presso l'ufficio di cui al comma 1 sono corrisposti altresì:

a) se di qualifica dirigenziale, la retribuzione di posizione nell'importo correlato al livello di graduazione delle funzioni della struttura della cui responsabilità è incaricato, e la retribuzione di risultato se spettante;

b) se di categoria, i compensi di produttività previsti dal CCNL del personale non dirigente.

(2) Articolo aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 ottobre 2022, n. 36*, a decorrere dal 22 ottobre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 4, comma 1, della medesima legge*).

(...)